



Servizio Bilancio



Documento n. 4 - 2023

Nota di lettura

**Bilancio consolidato della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2021**

XVIII Legislatura – 21 febbraio 2023



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
ASPETTI PROCEDURALI.....	4
IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.....	5
COMMENTO AI DATI CONTABILI	9
I RILIEVI E LE RACCOANDAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.....	10

PREMESSA

Con deliberazione n. 71 del 10 febbraio 2023, la Giunta regionale ha approvato il Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2021, acquisito agli atti dell'Assemblea regionale siciliana con prot. n. 313 del 17 febbraio 2023.

Il bilancio consolidato rappresenta uno strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo di soggetti giuridici che compongono i così detti enti strumentali, definiti anche organismi "satelliti", dell'amministrazione regionale, intesi come un'unica entità economica distinta dai singoli enti componenti; assolve all'essenziale funzione di informazione (interna ed esterna) che i bilanci separati delle varie componenti del gruppo non sono in grado di assolvere, dando una visione complessiva degli equilibri economici e finanziari dell'amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali. La rilevanza di tale strumento è dipesa dal proliferare di organismi partecipati in funzione dell'esternalizzazione dei diversi servizi che ha svuotato progressivamente i bilanci delle amministrazioni territoriali, nonché dalla crescente rilevanza dell'*accountability* nei confronti della cittadinanza sui profili economici, finanziari e patrimoniali dell'attività amministrativa svolta, sia direttamente dall'ente regionale che dalle sue società. In tal senso, sopperisce ad una carenza informativa e valutativa dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni attraverso altri soggetti e che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Si tratta di un documento contabile a carattere *consuntivo*, basato sul criterio *della competenza economica*, redatto dall'Amministrazione capogruppo attraverso l'eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare solo le transazioni effettuate con soggetti esterni.

Con l'obiettivo di armonizzare i principi e le regole contabili adottate dai soggetti coinvolti, il bilancio consolidato è disciplinato dagli articoli 11, 11-bis e 68 e dall'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo cui le Regioni "redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate". Il bilancio consolidato consente, quindi, una maggiore trasparenza in quanto permette di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi inerenti l'intero aggregato composto sia dall'amministrazione territoriale che dall'insieme di aziende che a vario titolo sorgono, per iniziativa dell'amministrazione stessa, per soddisfare bisogni o interessi collettivi, con riferimento sia alla composizione delle fonti delle risorse che alla composizione degli impieghi. Consente l'analisi delle relazioni intercorrenti tra proventi originati dalla capacità impositiva della Capogruppo e

dai proventi derivanti dalle relazioni di scambio attivate dalle controllate, con conseguente possibilità di effettuare previsioni consolidate per rami di attività nonché formulare programmi di maggiore ottimizzazione sia per il reperimento che per l'uso delle risorse.

Nella seguente nota di lettura ci si sofferma sugli aspetti procedurali del bilancio consolidato, sulle modalità di composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica, sui rilievi del collegio dei revisori e su alcune osservazioni di sintesi degli schemi di bilancio presentati.

ASPETTI PROCEDURALI

Ai sensi degli articoli 18 e 68 del decreto legislativo 118 del 2011, il bilancio consolidato è approvato dall'organo legislativo entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione. Il legislatore ha quindi collocato l'approvazione di tale documento in un momento successivo all'approvazione del Rendiconto generale della Regione che, si ricorda, conclude il sistema di bilancio regionale con l'approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, ed entro il 31 luglio da parte dell'organo legislativo. Il decreto legislativo n. 118 del 2011, nel definire i termini di approvazione dei documenti contabili, segue una sequenza temporale che riflette le finalità e la natura degli atti, strettamente consequenziali gli uni agli altri. Innanzitutto, tali scadenze nei recenti cicli di bilancio hanno subito importanti disallineamenti temporali rispetto al calendario previsto dalle norme di contabilità pubblica dovute, nella precedente legislatura, principalmente alle difficoltà del Governo nella definizione del rendiconto nei termini previsti dalle nuove regole di contabilità e dagli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 e, comunque, anche, dalle impugnative avverso le decisioni delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, sia da parte del Governo regionale che della stessa Procura della Corte dei conti. Questi ritardi non possono che aver influito, proprio in considerazione della consequenzialità degli atti del bilancio, sulla tempistica di presentazione del bilancio consolidato in questione relativo all'esercizio finanziario 2021.

Il documento contabile in esame, inoltre, si presenta basato sulle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021 approvato in giunta con delibera n. 54 del 25 gennaio 2023, il quale deve essere ancora investito dell'attività di controllo da parte della Corte dei conti tramite la procedura di parificazione e la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Infatti, il collegio dei revisori dei conti, nella relazione allegata da esse predisposta, esprime sì un giudizio

favorevole sul bilancio consolidato, ma “tenuto conto che è in corso l’attività di esame del rendiconto 2021 da parte del collegio”.

Lo stesso collegio, inoltre, dichiara nella relazione al bilancio consolidato che ha iniziato l’esame del Rendiconto 2021, evidenziando già delle criticità nell’allegato del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e nel prospetto relativo alla composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità. Tali criticità hanno determinato una variazione del conto economico rispetto agli schemi approvati dalla Giunta regionale che, a sua volta, ha portato l’amministrazione regionale ad adeguare il presente bilancio consolidato prima della sua approvazione in Giunta.

IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E L’AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il termine Gruppo amministrazione pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Infatti, ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. A far parte del Gruppo amministrazione pubblica nel presente bilancio sono 161 enti, di cui 24 organismi strumentali, un organismo tecnico, 70 enti strumentali non in liquidazione, 13 società partecipate, 46 enti strumentale in liquidazione, 7 società partecipate in liquidazione. Si evidenzia che nell’esercizio finanziario 2018, le società del “Gruppo” erano 154.

Box 1. Gli enti del Gruppo amministrazione pubblica

Ai sensi del punto dell’allegato 4/4 del d.lgs n. 118 del 2011, costituiscono componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo per cui si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di

partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Delle amministrazioni che compongono il Gruppo amministrazione pubblica solo una parte è selezionata per far parte dell'area di consolidamento. Alcuni enti, infatti, sono esclusi per il così detto criterio "dell'irrelevanza", per cui un soggetto può essere considerato irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria del risultato economico del Gruppo, quando il bilancio dello stesso, per ciascuno dei parametri - totale dell'attivo, totale dei ricavi - presenti una incidenza inferiore al 3% rispetto ai corrispondenti valori della capogruppo. Sono stati quindi selezionati 32 soggetti che sono gli enti con un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad euro 437.192.426 e un totale dei ricavi della gestione caratteristica maggiore di euro 231.729.558. Tra questi sono presenti 24 enti strumentali, un ente strumentale pubblico non in liquidazione, 5 società partecipate e 2 società partecipate in liquidazione. L'amministrazione della Regione ha deciso, per una questione di significatività, di ampliare il perimetro del consolidato ad altri 42 soggetti, per un totale di 74 soggetti coinvolti. Il numero dei soggetti coinvolti nel 2021, quindi, è di gran lunga superiore al dato del 2018 che comprendeva solo 21 enti. Tale crescita

deve essere letta alla luce delle scelte di ampliamento dell'area di consolidamento da parte dell'amministrazione per una maggiore completezza delle informazioni contabili.

La Regione siciliana ha ricevuto la documentazione contabile richiesta entro i termini di legge (20 luglio) solo da una parte dei propri componenti del gruppo, in quanto alcuni non hanno riscontrato la nota, mentre altri l'hanno riscontrata, comunicando di non avere dati da trasmettere. Dei 74 soggetti presenti nell'elenco 2, sulla base di tutta la documentazione utile acquisita, sono inclusi nel bilancio consolidato 60 enti. Si ricorda infatti che "l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate" è uno dei criteri per definire l'area di consolidamento. La composizione delle società rientranti nel consolidato si presenta come segue: 16 organismi strumentali, un organismo tecnico, 29 enti strumentali non in liquidazione, 10 società partecipate, 2 enti strumentali in liquidazione e 2 società partecipate in liquidazione.

N.	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA GIURIDICA
1	Centro regionale per l'inventariazione e la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva. Ascritto al controllo del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.	organismo strumentale
2	Centro regionale per la progettazione e il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali. Ascritto al controllo del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	organismo strumentale
3	PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO	organismo strumentale
4	PARCO ARCHEOLOGICO NAXOS E TAORMINA	organismo strumentale
5	PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE E CAVE DI TUSA	organismo strumentale
6	PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA	organismo strumentale
7	PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI CATANIA E DELLA VALLE DELL'ACI	organismo strumentale
8	PARCO ARCHEOLOGICO DELLA MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE	organismo strumentale
9	PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI	organismo strumentale
10	PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA	organismo strumentale
11	PARCO ARCHEOLOGICO DI SIRACUSA, ELORO E VILLA DEL TELLARO	organismo strumentale
12	PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA	organismo strumentale
13	Fondo Unico a gestione separata di cui all'articolo 64, l.r. 6/1997 per il credito agevolato a favore degli artigiani c/o Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) - controllo ascritto al Dipartimento regionale delle attività produttive	organismo strumentale
14	Fondo a gestione separata di cui all'articolo 63, l.r. 6/1997 per il credito agevolato a favore delle cooperative c/o Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) - controllo ascritto al Dipartimento regionale delle attività produttive	organismo strumentale
15	Fondo di rotazione per il sostegno e le agevolazioni del credito ex art. 2 l.r. 1/2019 c/o IRFIS FinSicilia (Fondo Sicilia) - Ascritto al controllo del Dipartimento regionale bilancio e tesoro	organismo strumentale
16	Fondo di rotazione per gli interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni per l'erogazione di prestiti, da destinare ai soggetti individuati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo - ascritto al controllo del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	organismo strumentale
17	ARAN	organismo tecnico
18	ARPA SICILIA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
19	Centro internazionale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Priolo Gargallo	ente strumentale pubblico non in liquidazione
20	CONSORZIO DI RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA "CORIBIA"	ente strumentale pubblico non in liquidazione
21	CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE	ente strumentale pubblico non in liquidazione

22	CONSORZIO REGIONALE DI RICERCA FILIERA CARNI COR.FIL.CARNI	ente strumentale pubblico non in liquidazione
23	CRIAS	ente strumentale pubblico non in liquidazione
24	ENTE PARCO DEI NEBRODI	ente strumentale pubblico non in liquidazione
25	ENTE PARCO DELLE MADONIE	ente strumentale pubblico non in liquidazione
26	ENTE PARCO DELL'ETNA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
27	ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
28	ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
29	ERSU CT	ente strumentale pubblico non in liquidazione
30	ERSU EN	ente strumentale pubblico non in liquidazione
31	ERSU ME	ente strumentale pubblico non in liquidazione
32	ERSU PA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
33	FONDO PENSIONI SICILIA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
34	IRCAC	ente strumentale pubblico non in liquidazione
35	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ACIREALE	ente strumentale pubblico non in liquidazione
36	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI CALTANISSETTA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
37	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI CATANIA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
38	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ENNA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
39	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI MESSINA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
40	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PALERMO	ente strumentale pubblico non in liquidazione
41	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI RAGUSA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
42	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI SIRACUSA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
43	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI	ente strumentale pubblico non in liquidazione
44	ISTITUTO INCREMENTO IPPICO	ente strumentale pubblico non in liquidazione
45	ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO	ente strumentale pubblico non in liquidazione
46	ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA	ente strumentale pubblico non in liquidazione
47	Airgest S.p.A.	società partecipata
48	IRFIS FinSicilia S.p.A.	società partecipata
49	Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.C.p.A.	società partecipata
50	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.	società partecipata
51	SAS S.p.A.	società partecipata
52	Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.	società partecipata
53	Sicilia Digit@le S.p.A.	società partecipata
54	Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile S.C.a.R.L.	società partecipata
55	Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.a.R.L.	società partecipata
56	ENTE MINERARIO SICILIANO (EMS)	ente strumentale in liquidazione
57	ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE (ESPI) in liquidazione	ente strumentale in liquidazione
58	Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione	società partecipata in liquidazione
59	Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione	società partecipata in liquidazione
60	RESAIS S.p.A.	società partecipata

COMMENTO AI DATI CONTABILI

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. Riporta, inoltre, in allegato la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il totale dell'attivo patrimoniale ammonta, per l'esercizio finanziario 2021, ad euro 17.704.666.304, maggiore di 819.070.697 rispetto all'anno precedente. Di questo, il 62% (euro 11.060.705.228) circa è composto da attivo circolante e il 38% da immobilizzazioni (euro 6.622.252.537). Tra le immobilizzazioni solo una parte esigua è composta da immobilizzazioni immateriali (euro 98.907.704), mentre la parte più consistente è composta dalle immobilizzazioni materiali (euro 4.304.755.250). Il resto delle immobilizzazioni è composta da immobilizzazioni finanziarie (per euro 2.128.589.503). Le somme dell'attivo circolante invece è pressoché distribuito equamente tra crediti e disponibilità liquide. All'interno di tale aggregato, il dato che emerge in modo significativo sono i crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche e i crediti di natura tributaria (rispettivamente pari ad euro 3.643.492.360 e 827.202.445). Tra le disponibilità liquide assume particolare rilevanza il conto in tesoreria (euro 4.674.216.837) che assume una consistenza pari a circa 7 volte quella dell'anno precedente che invece rilevava un maggior dato sulle somme in denaro e valori in cassa.

Il patrimonio netto risulta negativo (euro -4.406.9741.567), anche se in miglioramento rispetto all'anno precedente (euro -5.121.103.723), soprattutto in conseguenza del dato negativo sui risultati economici derivante dagli esercizi precedenti (euro -9.529106.976). Il risultato economico dell'esercizio finanziario 2021 è invece positivo, pari ad euro 647.898.226. Nel totale dell'attivo i debiti assumono una consistenza pari a 12.651.149.240, di cui più del 50% sono debiti da finanziamento (euro 6.990.221.531).

Per quanto riguarda il conto economico, questo riporta tra i componenti positivi somme per euro 18.169.437.835 di cui circa il 65% deriva da proventi da tributi (euro 12.401.001.112) e il 27% circa da trasferimenti (euro 5.270.080.471); solo una minima parte da ricavi delle vendite e prestazioni e proventi dei servizi pubblici (per euro 258.082.916). Per quanto riguarda la componente negativa della gestione, questa ammonta ad euro 17.685.029.294, di cui circa il 76% relativa a trasferimenti e contributi (euro 12.303.526.708 di cui il 93% circa per trasferimenti di natura corrente). Come già anticipato, il risultato economico d'esercizio è positivo, pari a 647.898.226, anche se inferiore rispetto all'esercizio finanziario precedente (pari a 942.054.208).

I RILIEVI E LE RACCOMANDAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Ai fini ricognitivi si riportano di seguito le criticità evidenziate dall'organo di revisione:

1) su 74 soggetti presenti nell'elenco 2, solo 60 soggetti hanno fornito la documentazione richiesta e sono stati inseriti nel bilancio consolidato, mentre 14 soggetti non hanno dato riscontro alle richieste avanzate dalla Ragioneria Generale;

2) non è stata completata la ricognizione straordinaria del patrimonio, prevista dal paragrafo 9.2 dell'Allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

3) non corrispondenza della situazione creditoria/debitoria per diverse società partecipate tra i dati risultanti dalla contabilità della Regione e quanto certificato dalle stesse società partecipate;

4) non risulta essere stato definito un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute così come previsto dall'articolo 1, comma 611, della legge 190 del 23 dicembre 2014.

Infatti, come sopra rilevato, dall'elenco del Gruppo delle amministrazioni pubbliche risultano:

- enti in liquidazione, la cui procedura risulta conclusa ma gli enti non risultano cancellati dal registro delle imprese;
- enti che hanno comunicato di non avere dati rilevanti ai fini del bilancio consolidato;
- enti che non hanno riscontrato le richieste avanzate dall'Ufficio preposto alla redazione del consolidato (nota n. prot. 30867 del 30 marzo 2022 della Ragioneria generale della Regione).

Il collegio, in merito a quanto sopra esposto, effettua le seguenti raccomandazioni:

- che vengano efficientate le procedure di raccolta e condivisione dei dati necessari per l'elaborazione del bilancio consolidato anche con l'ausilio di strumentazione informatica appositamente costruita;
- che sia definita la procedura di razionalizzazione del Gruppo delle pubbliche amministrazioni, in osservanza di quanto previsto dalla normativa;
- che si realizzi l'implementazione e la semplificazione delle procedure interne di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Regione e gli Enti del GAP, anche ai fini della futura asseverazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011.